



Numero 3 / 2026

Antonino SGROI

Reddito di cittadinanza e tutela delle persone beneficiarie della protezione sussidiaria ai sensi della Direttiva 2011/95/Ue: illegittimità del requisito della residenza decennale.

Reddito di cittadinanza e tutela delle persone beneficiarie della protezione sussidiaria ai sensi della Direttiva 2011/95/Ue: illegittimità del requisito della residenza decennale.

Antonino SGROI

Avvocatura Centrale INPS

1. Il quadro generale.

Nonostante il reddito di cittadinanza sia stato espunto dall'ordinamento italiano e sostituito dall'assegno di inclusione dal 1° gennaio 2024 (si v. art.1.318, l. n. 192/2022 e art. 1 d.l. 4.5.2023, n. 48, conv.to con modif.ni dalla l. 3.7.2023), sia la Corte costituzionale, sia la Corte di giustizia sono state chiamate a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina di tale istituto in specie con riguardo al requisito della residenza da parte del beneficiario in Italia per almeno dieci anni (si trattava dell'art. 2.1, lett. a), n. 2), d.l. 28.1.2019, n. 4, conv.to con modif.ni dalla l. 28.3.2019, n. 26).

Questa saga giudiziaria al momento si è conclusa con due recenti decisioni l'una della Corte costituzionale, l'altra della Corte di giustizia; rispettivamente la sentenza del 20.3.2025, n. 31 (in <https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2025/31>) e la sentenza del 7.5.2026, resa nella causa C-747/22 (in https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?affair_a=C%252D747%252F22&lang=IT).

Nella sentenza del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello spezzone normativo in tema di reddito di cittadinanza che prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno dieci anni, anziché prevedere un periodo massimo non superiore a cinque anni¹.

Nel caso di specie, come si legge nel testo della decisione del Giudice delle Leggi, si trattava di dieci cittadini romeni privi della residenza in Italia per almeno dieci anni.

Nella sentenza del 2026 della Corte di giustizia, oggetto di queste brevi e incomplete considerazioni, i Giudici del Lussemburgo, sulla scia della loro precedente sentenza resa sempre con riferimento al reddito di cittadinanza² e sempre in Grande sezione, hanno ritenuto contrario alla tutela apprestata dall'ordinamento eurounitario nei confronti di coloro che godono di uno

¹ Su questa sentenza, si v. da ultimo: G. Pistore, Ancora sul requisito di residenza decennale per l'accesso al reddito di cittadinanza, in RDSS, 2026, 1, pp. 105 – 124.

² Si parla, come noto, della sentenza del 29.7.2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, ove si è dichiarato fra l'altro che l'art. 11, prg. 1, lett. d) della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (si v. su questa decisione, da ultimo G. Pistore. La Corte di Giustizia si pronuncia sul requisito di residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza da parte di cittadini di Paesi terzi, in Dir. rel. ind., 2025, 1, pp. 286 – 294).

status di protezione sussidiaria la disciplina italiana che condizionava l'accesso al reddito di cittadinanza a una residenza decennale.

Appare proficuo prima di attenzionare la sentenza della Corte di giustizia prendere l'abbrivio dalla decisione della Corte costituzionale che a sua volta espressamente si raccorda alla precedente sentenza della Corte di giustizia del luglio 2024³.

La Corte costituzionale, per grandi linee:

- conferma e ribadisce il proprio orientamento sulla peculiarità strutturale e funzionale del reddito di cittadinanza, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale (si v. il prg. 7.1 e ivi il richiamo alle sentenze n. 1/2025, n. 54/2024 nn. 19 e 34 del 2022, nn. 7 e 126 del 2021; all'ordinanza n. 29/2024; il prg. 7.2);
- afferma che tale modello ricostruttivo non si pone in rotta di collisione con la sentenza della Corte di giustizia del 29.7.2024 perché questa non ha verificato l'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio in ordine alla natura del reddito di cittadinanza, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno (si v. il prg. 7.3 della sentenza)⁴;
- ritiene, in considerazione della circostanza che non si è davanti a una prestazione meramente assistenziale, non implausibile che il legislatore richieda per fruire della prestazione un requisito di radicamento territoriale e conclude affermando che un requisito di residenza pregressa, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione (si v. prg. 8.1);
- richiama a sostegno di quest'ultima affermazione la Raccomandazione del Consiglio del 30.1.2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisce l'inclusione attiva (in G.U.C.E., 3.2.2023, C 41/1), che consente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta nel tempo, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare la sostenibilità delle finanze pubbliche, purché la durata del soggiorno legale sia proporzionata⁵;
- conclude, alla luce del sunteggiato reticolato motivazionale, che il periodo di residenza decennale costituisce una barriera temporale all'accesso al reddito di cittadinanza che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo, ritenendo che si tratti di una barriera temporale artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti, a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi (si v. prg. 8.2.);

³ Sul dialogo fra le Corti in materia di sicurezza sociale, si v. S. Giubboni, La Corte costituzionale, i diritti sociali e le intermittenze della tutela multilivello (qualche ipotesi a partire dal caso dell'accesso alla sicurezza sociale degli stranieri), in *Giornale dir. lav. e relaz. ind.*, 2026, n. 189-190, I. pp. 49 – 64.

⁴ Su questo passaggio motivazionale, si v. criticamente: C. Amalfitano, "Tono costituzionale": formalmente conciliante, sostanzialmente preoccupante, in *Riv. contenzioso europeo*, 2025, 1, consultato il 1° settembre 2026.

⁵ La Raccomandazione utilizzata dalla Corte costituzione, al Considerando n. 22 afferma che le restrizioni relative alla durata minima del soggiorno legale possono limitare l'accesso dei cittadini stranieri e nel successivo Considerando, il n. 23, che il requisito di un soggiorno legale sproporzionatamente lungo non dovrebbe costituire un ostacolo all'accesso di tale reddito. Al n. 9 del testo della Raccomandazione si chiede infine agli Stati membri di garantire che tutte le persone che non dispongano di risorse sufficienti, compresi i giovani adulti, siano coperte da un reddito minimo stabilito per legge, definendo, fra l'altro, criteri di ammissibilità trasparenti e non discriminatori che salvaguardino l'accesso effettivo alla prestazione a prescindere dalla disponibilità di un indirizzo permanente, assicurando nel contempo che la durata del soggiorno legale sia proporzionata.

- una volta acclarata l'irragionevolezza di un periodo di residenza decennale prima di potere fruire del reddito di cittadinanza, ritiene che sia invece congruo il periodo di residenza quinquennale introdotto dal legislatore in sede di disciplina dell'assegno di inclusione (si v. art. 2.2, lett. a) n. 2) d.l. n. 48/2023, conv.to con modif.ni dalla l. n. 85/2023), in considerazione fra l'altro del fatto che: a) questo periodo di permanenza era stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., con la precedente sentenza n. 19/2022, in quanto dimostra la "relativa stabilità della presenza sul territorio", b) questo lasso temporale sia da un verso quello previsto dall'art. 16, prg. 1, direttiva 2004/38/CE e da altro verso sia quello indicato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29.7.2024, in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che "testimonia il radicamento del richiedente nel paese in questione"⁶.

Constatato che il termine decennale di residenza, ai fini del riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, è stato ritenuto non conforme sia all'ordinamento nazionale, sia all'ordinamento eurounitario, appariva gioco facile preconizzare che la Corte di Giustizia avrebbe confermato l'approdo interpretativo al quale era giunta con riferimento alla direttiva 2003/109/CE, ritenendo contrario alla direttiva 2011/95/UE, laddove a richiedere il reddito di cittadinanza era un cittadino di paese terzo o apolide che godeva dello status di protezione sussidiaria e a tale titolo aveva ottenuto in Italia il permesso di soggiorno⁷, il requisito decennale di residenza, per ottenere il reddito di cittadinanza.

Siffatto esito poteva essere scongiurato, predicando che nell'ambito di efficacia della direttiva ult. cit. non rientrava il reddito di cittadinanza o predicando in via logicamente gradata che, pur essendo compreso nell'ambito di efficacia di questa direttiva e costituendo una discriminazione indiretta, la regola della residenza decennale era obiettivamente giustificata.

2. Il ragionamento fatto dalla Corte di giustizia.

I giudici del Lussemburgo nella sentenza in commento hanno sostanzialmente aderito alla ricostruzione della trama legislativa fatta dall'Avvocato generale nelle conclusioni del 30.10.2025.

Appare altresì oltremodo rilevante la circostanza che la Corte di giustizia aderisce alla lettura che del reddito di cittadinanza fa la Corte costituzionale quale istituto a natura mista. Anch'essa,

⁶ La Corte di giustizia, nella cit. sent., al prg. 57, osserva che l'art. 4, prg. 1, della direttiva 2003/109 prevede un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio dello Stato membro affinché il cittadino di un Paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di uno Stato membro. Da tale disposizione, letta congiuntamente al Considerando n. 6 della medesima direttiva, se ne inferisce che il legislatore comunitario ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimonia il "<<radicamento del richiedente nel paese in questione>>", e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo, abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ove risiede, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'art. 11, prg. 1, lett. d) di detta direttiva.

Si osservi altresì che la Corte di giustizia, nella decisione del 2024, ha anche affrontato il versante della compatibilità eurounitaria del termine di residenza decennale, ancorché costituente una discriminazione indiretta, verificando se fosse obiettivamente giustificata (si v. prgg. da 53 a 56). Ma tale disamina ha sortito effetto negativo per lo Stato italiano, avendo ritenuto i Giudici del Lussemburgo che una disparità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro interessato non può essere giustificata dal fatto che essi si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato membro.

⁷ Si v. C. Quadarella, *Il confine mobile della natura del RdC. Brevi note a partire dalla sentenza n. 31 del 2025 della Corte costituzionale*, in www.diritticomparati.it, consultato il 18 agosto 2026.

per ricondurre nell'ambito di applicazione degli artt. 26⁸ e 29⁹ della direttiva 2011/95 il reddito di cittadinanza¹⁰, constata che questo istituto è una prestazione di natura composita, in quanto è, da un lato una misura che include attività e servizi di cui all'art. 26 della direttiva ult. cit. e dall'altro una prestazione di assistenza sociale, ai sensi del successivo art. 29 della medesima direttiva. A tale affermazione aggiungendo che proprio la natura composita e la struttura complessa del reddito di cittadinanza non possono avere quale effetto giuridico quello di sottrarlo all'ambito di applicazione degli artt. 26 e 29 della direttiva¹¹.

La Corte affermato che il reddito di cittadinanza rientra nell'ambito di efficacia degli artt. 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE, procede nella sua argomentazione, affermando, anche per questo versante andando di contrario avviso rispetto a quanto prospettato dal governo italiano,

⁸ L'Avvocato generale nelle sue conclusioni, ponendo a confronto la disciplina dell'art. 26 della Direttiva, che disciplina l'accesso all'occupazione, con quella dell'art. 4.1 d.l. cit. in tema di reddito di cittadinanza, afferma che le attività elencate nei due testi legislativi coincidono in larga misura ed è difficile negare che le attività che i centri per l'impiego italiani sono tenuti a offrire ai beneficiari del reddito di cittadinanza siano diverse da quelle individuate nel prg. 1 dell'art. 26 della direttiva con l'espressione "formazione professionale e servizi di consulenza", dato che entrambe le disposizioni condividono lo stesso obiettivo.

⁹ L'Avvocato generale ritiene innanzitutto che l'art. 29 della Direttiva, preposto a disciplinare l'assistenza sociale, rinvii a una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione, mancando nel testo legislativo, al pari di altri testi di diritto europolitano, un espresso rinvio alla legislazione dei singoli Stati membri.

Una volta affermato che la nozione di assistenza sociale che costituisce la rubrica dell'art. 29 della Direttiva è da ricercarsi esclusivamente all'interno di questo testo legislativo, l'Avvocato generale ritiene, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 28.10.2021 resa nella causa C-462/20, che sia stata utilizzato un modello interpretativo alquanto ampio e, in una certa misura, aperto della nozione di assistenza sociale ai fini della direttiva 2011/1995 e così opinando giunge dapprima alla conclusione che in tale categoria rientra un sostegno di reddito minimo e richiamando il Considerando n. 45 della direttiva constata che tale sostegno al reddito è annoverato fra le prestazioni assistenziali.

¹⁰ Appare un divertissement intellettuale la circostanza che anche la Direttiva 2011/95, un mese dopo l'emissione della decisione della Corte di giustizia, ovverosia il 12.6.2026, sia stata abrogata dal Regolamento (UE) 2024/1347 del 12 maggio 2024 (si v. art. 41 Reg.), conseguendone che la decisione resa si è pronunciata sull'interpretazione di disposizioni legislative "morte" (la legge nazionale) o "in agonia" (la direttiva).

In questa sede si constata che il secondo paragrafo dell'art. 26 dell'abrogata Direttiva lo si ritrova all'art. 28, 2° prg. del Regolamento e l'art. 29 all'art. 31.

Il testo del secondo paragrafo dell'art. 28 del regolamento, che vede immutata la rubrica rispetto all'art. 26 della Direttiva del 1995, fissa il principio di parità di trattamento fra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, anche con riguardo alle opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio nei luoghi di lavoro (2° prg, lett. c) e con riguardo ai servizi di informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego (prg. ult. cit., lett. d), affidando alle autorità competenti di ciascuno Stato membro il compito, se necessario, di agevolare il pieno accesso a tali attività (art. cit., prg. 3°).

Il testo dell'art. 31 del Regolamento innanzitutto muta la rubrica, aggiungendo al sintagma "assistenza sociale" dell'art. 29 della Direttiva, l'ulteriore espressione "sicurezza sociale".

Il primo paragrafo dell'art. 31 fissa il principio di parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale (1° prg.), principio che può essere derogato limitatamente all'assistenza sociale e alle prestazioni essenziali nei confronti dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria (prg. 2°), concludendo con l'elencazione, che parrebbe tassativa, delle prestazioni essenziali per i quali opera la deroga e annoverandosi in tale elenco anche il sostegno di reddito minimo.

Il secondo periodo del primo prg. prevede la possibilità che l'accesso a determinate forme di assistenza sociale previste dal diritto nazionale sia subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione, purché la partecipazione sia obbligatoria e le misure siano accessibili e gratuite.

¹¹ Osserva la Corte nella sua motivazione che l'approdo ermeneutico al quale è giunta, non è smentito né dall'interpretazione letterale dei due articoli, né dall'interpretazione sistematica della direttiva in cui questi sono inseriti e corrobora l'approdo dell'ulteriore considerazione che tale modello interpretativo è in linea con la finalità dei menzionati due articoli (si v. il prg. 47 della decisione).

che il reddito di cittadinanza si annovera fra le prestazioni essenziali¹² delle quali si fa menzione nel 2° prg. dell'art. 29, giustificando tale assunto sul fatto che:

- a) costituendo il secondo prg. una deroga del primo, non possa che essere interpretato restrittivamente;
- b) il sintagma prestazioni essenziali, alla luce del secondo periodo del Considerando n. 45) che annovera in questa categoria fra l'altro "*almeno un sostegno di reddito minimo*", non può che condurre a sussumere in questa categoria il reddito di cittadinanza su cui si controverte, in considerazione altresì della constatazione che dalla lettura del preambolo del d.l. n. 4/2019, istitutivo del reddito di cittadinanza, l'obiettivo della misura era quello di garantire un livello minimo di assistenza.

Si osservi che l'Avvocato generale nelle proprie conclusioni ha sì sussunto il reddito di cittadinanza nella categoria "prestazioni assistenziali", ma ha aggiunto che qualora dovessero esistere altre misure nazionali che attribuiscono ai beneficiari della protezione sussidiaria prestazioni essenziali a un livello che assicuri il rispetto della dignità umana, richiamando fra l'altro l'art. 34, prg. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le autorità italiane potrebbero legittimamente escludere tali persone dal beneficio economico del reddito di cittadinanza¹³.

A tali, per chi scrive, dirimenti, strutturate ed esaustive considerazioni, la Corte aggiunge che dagli atti di causa non si evinceva la volontà dello Stato italiano di utilizzare la deroga del secondo paragrafo dell'art. 29 che avrebbe consentito di limitare l'assistenza sociale ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria alle prestazioni assistenziali e nel caso di specie, come evincibile dallo storico di lite, il ricorrente davanti al Tribunale di Bergamo rientrava in questa categoria.

Una volta affermato che il reddito di cittadinanza rientra nella disciplina della direttiva 2011/95, ne discende, come si evince dalla lettura dello successivo spezzone motivazionale e il richiamo fatto alla sentenza del 29.7.2024, l'affermazione che la regola della residenza decennale fissata dal legislatore italiano per accedere alla fruizione del reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta, restando irrilevante la circostanza che essa abbia l'effetto di favorire tutti i cittadini nazionali o di sfavorire soltanto i cittadini di paesi terzi.

L'ultima parte della motivazione è dedicata a rigettare l'assunto dello Stato italiano che tale discriminazione indiretta era obiettivamente giustificata.

La Corte di giustizia ricorda innanzitutto che per essere giustificata, la constatata discriminazione indiretta deve essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, richiamando anche per questo versante il proprio precedente del luglio 2024.

¹² La Corte di giustizia, nella citata sentenza del luglio 2024 al prg. 42, ha affermato che l'espressione "prestazioni essenziali" deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce a quelle "prestazioni che contribuiscono a permettere all'individuo di soddisfare i suoi bisogni elementari, come il vitto, l'alloggio e la salute".

¹³ Lo stesso Avvocato generale però constata che il governo italiano aveva risposto sul punto in maniera vaga e priva di un riferimento legislativo, limitandosi a indicare che esistevano varie misure, adottate a livello regionale e locale, sufficienti ad attribuire ai beneficiari di protezione sussidiaria le prestazioni essenziali previste dalla direttiva 2011/95.

La constatazione, dall'Avvocato generale, della vaghezza della risposta è il frutto della circostanza che, a quel che consta, nessuna delle prestazioni assistenziali riconosciute dalle regioni o da comuni costituiscono un'alternativa al reddito di cittadinanza ma si aggiungono, in via tendenziale e salvo espressa deroga, a esso, delineando un sistema articolato e modulato di erogazione benefici assistenziali a nuclei familiari e/o a singoli componenti di tali nuclei.

Individuati i parametri di riferimento, la Corte esclude che in essi possa rientrare e giustificare il comportamento dello Stato membro l'invocato investimento di ingenti risorse economiche, osservando che per l'istituzione chiamata a fornire tale prestazione, vi sarebbe comunque un onere economico indipendentemente dalla circostanza che il richiedente sia un cittadino dello Stato membro interessato o un beneficiario di protezione internazionali e aderendo a tale ricostruzione si introdurrebbe una deroga agli artt. 26 e 29 della direttiva non prevista dal legislatore e su questa scia si pone l'ulteriore passaggio argomentativo che si rinviene al prg. 59¹⁴.

Pare sommessamente che tale profilo argomentativo sia debole, infatti se si accetta che l'accertata discriminazione indiretta delle regole dettate dagli artt. 26 e 29 possa essere legittima se oggettivamente giustificata, è evidente che si assiste a una parziale disapplicazione delle disposizioni violate e pertanto non può logicamente, prima che giuridicamente, affermare che la circostanza individuata dallo Stato italiano, nell'investimento di ingenti risorse economiche, quale giustificazione obiettiva costituisca una violazione dei menzionati articoli.

La violazione delle disposizioni degli artt. 26 e 29 sorge allorché si constata a monte la discriminazione indiretta e non a valle allorché si verificano le circostanze di fatto che potrebbero giustificare la violazione della regola se rientrano nella categoria "giustificazione obiettiva".

Se tale osservazione coglie nel segno è evidente che la Corte di giustizia, così operando, ha con scelta valoriale e non giuridica voluto evitare che il singolo Stato membro, in materia di assistenza sociale, faccia rientrare nella categoria "giustificazione obiettiva" il costo economico della prestazione e dell'apprestamento della struttura amministrativa per vagliare le domande di accesso al beneficio presentate da soggetti provenienti da Stati non membri dell'Unione.

Orbene i due costi risentono, contrariamente a quanto lascia trasparire la motivazione della sentenza, del numero di domande ovverosia più sono le domande più, proporzionalmente, sono le prestazioni erogate e l'aumento delle domande comporta superato un certo numero la riorganizzazione dell'amministrazione, con destinazione di ulteriori risorse umane e di mezzi, preposta a tale attività.

Il nocciolo duro e non esplicitato della questione appare essere costituito dalla sussunzione o meno nella categoria dell'obiettivamente giustificato dei costi aggiuntivi che ciascuno Stato membro è chiamato a sopportare ogni qual volta si estenda l'ambito soggettivo di applicazione di un beneficio economico o di un servizio che costituisce prestazione assistenziale nei confronti di soggetti che non sono cittadini comunitari e dalla riduzione o espansione di quel che è definibile prestazione essenziale, che garantisce un'esistenza dignitosa a coloro che non

¹⁴ La Corte recepisce nella propria motivazione il primo dei ragionamenti fatti dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni allorché ha affrontato la questione sollevata dal governo italiano dell'esistenza di un'obiettiva giustificazione alla constatata discriminazione (si v. prg. 91 e ss.).

Lo stesso Avvocato ha affrontato e non condiviso anche l'ulteriore profilo argomentativo utilizzato dal governo italiano e che si fondava sull'utilizzo della giurisprudenza comunitaria in tema di turismo sociale. L'Avvocato generale, condivisibilmente, ha evidenziato che la situazione del caso sottoposto allo scrutinio della Corte era profondamente diversa da quella esaminata dalla Corte nelle sentenze in materia di turismo sociale e la ratio sottesa a questa giurisprudenza non era applicabile ai beneficiari di protezione internazionale. Infatti, continua il ragionamento l'Avvocato, questi ultimi non godono di una libertà di circolazione illimitata all'interno dell'Unione europea, ma la loro circolazione è per lo più limitata allo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale. Inoltre, dal riconoscimento di questo tipo di protezione, l'Avvocato generale inferisce che l'ingresso di tali persone nel territorio dello Stato membro, nella specie Italia, non è stato motivato dall'intenzione di sfruttarne il sistema di assistenza sociale, bensì da un timore fondato di essere perseguitati o da un rischio effettivo di subire un grave danno nel paese di origine (si v. il prg. 101 delle menzionate Conclusioni).

dispongano di risorse sufficienti, pur non essendo cittadini comunitari. Appare evidente che la risposta a tali interrogativi è innanzitutto politica e sociale, non potendosi delegare tale scelta sistemica agli attori del sistema giustizia.